

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E BENI PRIMARI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PRO – EMERGENZA COVID-19.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la fornitura, in favore di cittadini in difficoltà economica (d'ora in poi denominati "beneficiari") individuati dai Servizi Sociali del Comune, di generi di prima necessità per la contingente situazione emergenziale Covid – 19, quali: generi alimentari, prodotti per neonati, detersivi, prodotti igiene personale e degli ambienti e medicinali.

La modalità di erogazione della fornitura oggetto della presente convenzione avviene per mezzo di emissione da parte del Comune di "Buoni spesa" ai sensi dell'art. 6-quater del DPR 633/1972.

ART. 2 – BUONI SPESA

I Buoni Spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti alla presente convenzione, esclusivamente dal beneficiario, identificato con un codice univoco stampato sul buono, ed entro la scadenza ivi indicata.

Il Buono non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro o erogazione di resto;
- b) essere ceduto o commercializzato;
- c) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse da quelli previsti in convenzione.

ART. 3 – OBBLIGHI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI

Gli esercizi convenzionati si obbligano a garantire la fornitura dei beni agli utenti beneficiari previo ritiro del Buono Spesa.

Non spetta invece all'esercizio commerciale effettuare controlli sull'identità del soggetto che presenta il buono.

ART. 4 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune corrisponderà il valore del Buono Spesa **con cadenza mensile**.

A tal fine l'esercizio convenzionato presenterà al Comune una nota riepilogativa con il numero dei buoni trattenuti e corrispondente valore, allegando alla nota stessa i buoni e scontrino non fiscale giustificativo dell'operazione.

Sotto il profilo fiscale non vi sarà emissione di alcuna fattura nei confronti del Comune, in quanto i buoni emessi soggiacciono alla disciplina dell'art 6-quater del DPR 633/1972. Gli obblighi relativi all'IVA saranno assolti dall'esercizio con l'emissione dello scontrino nei confronti del beneficiario. L'uscita della merce dal punto vendita dovrà quindi essere necessariamente accompagnata dallo scontrino.

I pagamenti verranno effettuati di regola entro 30 giorni dalla data di arrivo della nota di rendicontazione.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica coronavirus a far tempo dalla data di sottoscrizione della presente.

Il Comune ha facoltà nel corso della durata della convenzione di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

La cessazione di efficacia della presente convenzione verrà comunicata via mail dal Comune e da tale data l'esercizio commerciale non potrà più ritirare buoni spesa, ma solo rendicontare quelli ricevuti entro tale data.

ART. 6 – UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

I beneficiari dovranno usufruire dei Buoni Spesa conformemente alle modalità riportate nel presente atto e compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico dell'esercizio commerciale; a tale scopo, il Comune provvederà ad informare i beneficiari sulle modalità d'uso dei buoni.

ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

Salcedo, li __ aprile 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL TITOLARE DELL'ESERCIZIO C.
